



SETTORE TECNICO
F.I.G.C.
Stagione Sportiva
2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N. 302

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 23 giugno 2016 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE LA MATTINA e SALVATORE PRESTIFILIPPO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che i signori **DAVIDE LA MATTINA e SALVATORE PRESTIFILIPPO** sono stati deferiti entrambi per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere i suddetti svolto attività di allenatore della squadra ACS D. Colomba Bianca pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserati per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre cadauno.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara i sigg. **DAVIDE LA MATTINA e SALVATORE PRESTIFILIPPO** responsabili degli addebiti disciplinari che sono stati contestati e, di conseguenza, infligge loro la sanzione della squalifica per **mesi tre cadauno**

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO CREAZZO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONIO CREAZZO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Peloro Annunziata pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO CREAZZO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **VITO PERAINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **VITO PERAINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione agli artt. 17, comma 4, del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi del versamento delle quote annuali 2013/14 e 2014/15, e per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD San Vito Lo Capo pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **VITO PERAINO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **GABRIELE SCAVUZZO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GABRIELE SCAVUZZO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Città di Gangi pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GABRIELE SCAVUZZO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI CHIRCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIOVANNI CHIRCO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Città di Petrosino pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI CHIRCO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi due**

Procedimento disciplinare a carico di **GIANLUCA BISICCHIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIANLUCA BISICCHIA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Città di Maletto pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANLUCA BISICCHIA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **DANIELE MASSONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **DANIELE MASSONI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **80 giorni**

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO GAZZO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ROBERTO GAZZO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione agli artt. 17, comma 4, del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi del versamento delle quote annuali 2014/15, e per avere svolto attività di allenatore della squadra USD La Meridiana pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROBERTO GAZZO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO SADI DE MORAES** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **CLAUDIO SADI DE MORAES** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella

misura di **mesi due**

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE PADALINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone, Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **PASQUALE PADALINO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi due**

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO GENTILE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONINO GENTILE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione agli artt. 17, comma 4, del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi del versamento delle quote annuali 2014/15, e per avere svolto attività di allenatore della squadra FCD Fondachelli pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO GENTILE** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE DRAGOTTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIUSEPPE DRAGOTTO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione agli artt. 17, comma 4, del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi del versamento delle quote annuali s.s. 2012/13, 2013/14 e 2014/15, e per avere svolto attività di allenatore della squadra USD Ragusa 2014 pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE DRAGOTTO** responsabile dell'addebito disciplinare che è

stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO PUGLISI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CARMELO PUGLISI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione agli artt. 17, comma 4, del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi del versamento delle quote annuali s. s. 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2014/15 e per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Mitico Bombana pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARMELO PUGLISI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **FABIO SEGUENZIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FABIO SEGUENZIA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra Pol. D. Città di Sortino pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **FABIO SEGUENZIA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE CRIVELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SALVATORE CRIVELLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione agli artt. 17, comma 4, del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi del versamento delle quote annuali s. s. 2013/14 e 2014/15 e per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Parmonval pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.
Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE CRIVELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE INTILI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MICHELE INTILI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Viola 2010 pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MICHELE INTILI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **SEBASTIANO RANNO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SEBASTIANO RANNO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione agli artt. 17, comma 4, del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi del versamento della quota annuale s. s. 2014/15 e per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Assoporto C5 pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **SEBASTIANO RANNO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE SANTORO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MICHELE SANTORO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Grammichele Calcio pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per quattro mesi.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MICHELE SANTORO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quattro**

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSIO CAMARDA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALESSIO CAMARDA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Letojanni pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALESSIO CAMARDA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA ALESSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **NICOLA ALESSI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Sporting Club Messina pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **NICOLA ALESSI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO MOLLICA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONINO MOLLICA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD S. Domenica Vittoria pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da

- tabulato del Settore Tecnico ed altresì in riferimento all'art. 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per non aver presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività essendo Presidente della succitata società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per quattro mesi.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO MOLLICA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quattro**

Procedimento disciplinare a carico di **EMILIANO DI TELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **EMILIANO DI TELLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere – nel corso dell'incontro ASD Atletico Grifone – Atletico Vescovio del 15.03.2015 valevole per il Campionato Giovanissimi Lazio, tenuto un comportamento antisportivo e non consono al ruolo di educatore, utilizzando un frasario volgare e blasfemo in presenza dei suoi giovani calciatori, tutti minori, trasferendo così messaggi altamente negativi e, comunque, non conformi ai valori sportivi, nonché per aver tenuto un comportamento aggressivo, a fine partita, nei confronti del dirigente dell'altra società sig. Raffaele Cirillo;
 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.
- Ritenuto che:
- si possa soprassedere all'esame delle eccezioni preliminari formulate dal deferito a fronte del ritenuto fondamento delle proprie argomentazioni difensive di merito;
 - considerato infatti che le circostanze assunte a presupposto del deferimento non risultano sufficientemente comprovate ed anzi, al contrario, appaiono da valorizzare gli elementi probatori forniti dalla difesa a favore del deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **EMILIANO DI TELLA** **prosciolto** da ogni addebito

Procedimento disciplinare a carico di **SEBASTIANO PERRONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SEBASTIANO PERRONE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Akron Savoca pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre
- Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **SEBASTIANO PERRONE** responsabile dell'addebito disciplinare che è

stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**

Firenze, 27 giugno 2016

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera